



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

note: Entrata in vigore della legge: 30-6-1990.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 227 (in G.U. 10/08/1990, n.186). *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/2026)*

(GU n.151 del 30-06-1990)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [3 bis](#)
- [3 ter](#)
- [4](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **4-9-2013**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 5
(((Sanzioni).))

((

1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al [decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999](#), e al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001](#), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258))

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti correlati](#)
- [note atto](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)

